

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 settembre 2026, n. 49

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Accordo di programma, di cui al DPGR n. 45 del 4 ottobre 2024, per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - Territorio della provincia di Asti - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014



ATTO 49/2026/XII

DEL 09/09/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Accordo di programma, di cui al DPGR n. 45 del 4 ottobre 2024, per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale - Territorio della provincia di Asti – Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 - 2020 Regione Piemonte)”. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 39-110 del 2 agosto 2024, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 ed in attuazione della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023, è stato approvato lo schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio della provincia di Asti - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte)” da sottoscrivere con i Comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato e San Paolo Solbrito;

in data 23 settembre 2024 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto con firma digitale tra le Parti ed approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 4 ottobre 2024.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che “le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all’unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure previste dall’articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei, Settore “Programmazione negoziata”, il Comune di Canelli, con nota del 9 luglio

2026 prot. n. 17390 (protocollo di ricevimento n. 9235 del 16 luglio 2026), con riferimento all'intervento "Stadio comunale "Piero Sardi" – realizzazione campo calcio in erba artificiale e opere accessorie compresi il miglioramento dell'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti rinnovabili" (CUP I67B20000970005):

- ha trasmesso la documentazione dettagliata relativa alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere complementari, non previste in fase di presentazione dell'intervento, che hanno richiesto la redazione di una variante al progetto originario;
- ha comunicato che tali variazioni in corso d'opera hanno comportato l'incremento del quadro economico inserito nell'Accordo di Programma da euro 655.000,00 ad euro 785.000,00 e che tale incremento, pari ad euro 130.000,00, sarà sostenuto dal medesimo Comune di Canelli;
- pertanto, l'importo complessivo dell'opera diventa pari ad euro 785.000,00, di cui euro 524.000,00, quale risorse ex FSC(POC 2014-2020), che restano invariate, ed euro 261.000,00 a carico del Comune di Canelli.

Dato atto che con la nota prot. n. 9870 del 28 luglio 2026, il Settore "Programmazione negoziata" ha avviato la consultazione scritta del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8 del medesimo accordo di programma relativamente alla suddetta richiesta del Comune di Canelli di rimodulazione del quadro economico.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 16, punto 2), del medesimo accordo di programma, *"l'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula. La rimodulazione del quadro economico degli interventi che comporta un maggior costo, esclusivamente a carico del soggetto beneficiario, può costituire modifica non sostanziale dell'accordo, a condizione che il Collegio di Vigilanza nel deliberarla, ne sancisca previamente la natura non sostanziale"*.

Preso atto che, non essendo pervenute osservazioni nei termini previsti, il Collegio di vigilanza, ha unanimemente disposto che le modifiche, ivi proposte come sopra rappresentato, sono di natura non sostanziale e, per le finalità di cui al suddetto articolo 16, ha approvato la rimodulazione del quadro economico, il cui importo complessivo diventa pari ad euro 785.000,00, di cui euro 524.000,00, quale risorse ex FSC (POC 2014-2020), che restano invariate, ed euro 261.000,00, a carico del Comune di Canelli.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, di cui alla consultazione scritta del 28 luglio 2026, avviata con la nota prot. n. 9870, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che, nel rispetto dell'articolo 16 del medesimo accordo di programma, ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma, di cui al di cui al DPGR n. 45 del 4 ottobre 2024, relativamente alla rimodulazione del quadro economico per il Comune di Canelli relativo all'intervento «Stadio comunale "Piero Sardi" – realizzazione campo calcio in erba artificiale e opere accessorie compresi il miglioramento dell'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti rinnovabili» (CUP I67B20000970005).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse, pari ad euro 4.545.000,00, afferenti alla complessiva copertura finanziaria del suddetto accordo di programma in capo alla Regione Piemonte, sono rimaste invariate e sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 350/A2104B/2024 del 29 ottobre 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 4.545.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

- che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio della provincia di Asti - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte)" con i Comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato e San Paolo Solbrito sottoscritto in data 23 settembre 2024 ed approvato con il DPGR n. 45 del 4 ottobre 2024, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la rimodulazione del quadro economico per il Comune di Canelli relativo all'intervento «Stadio comunale "Piero Sardi" – realizzazione campo calcio in erba artificiale e opere accessorie compresi il miglioramento dell'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti rinnovabili» (CUP I67B20000970005);
- che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse, pari ad euro 4.545.000,00, afferenti alla complessiva copertura finanziaria del suddetto accordo di programma in capo alla Regione Piemonte, sono rimaste invariate e sono state interamente impegnate, come in premessa descritto;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio